

CAMERA DEI DEPUTATI N. 80

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FIANDROTTI, ANIASI, DEL BUE, FINCATO,
PIETRINI, SAVINO, SCOTTI VIRGINIO**

Presentata il 2 luglio 1987

**Legge quadro sull'autonomia universitaria e sulla
riforma dell'ordinamento degli studi universitari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge da noi presentata condensa i risultati del dibattito e dell'elaborazione che nel PSI si è sviluppato in questi ultimi due anni in tema di riforma degli ordinamenti universitari. Tale obiettivo ha preso le mosse dalla convinzione che la legislazione riformatrice del 1980 (legge n. 28 e decreto del Presidente della Repubblica n. 382) fosse da considerare unicamente come l'avvio di un processo riformatore cui andava progressivamente assicurata maggiore ampiezza di orizzonti e più robusto spessore innovativo. E che per far ciò occorresse fare i conti con il carattere sistemico dell'università contemporanea, come di ogni altra istituzione complessa, che impone un approccio coordinato ad una pluralità di aspetti e di problemi, e una costante attenzione ai meccanismi che governano il suo funzionamento complessivo.

È su questo terreno che, a giudizio dei socialisti, si propone una scelta pregiudiziale ad ogni specifico sviluppo settoriale del processo riformatore, scelta che passa fra una concezione centralistica e uniformizzante dell'Università ed una decentrata e diversificata. La prima scelta equivarrebbe a conservare inalterati i meccanismi fondamentali che dall'unità d'Italia presiedono al funzionamento della nostra università e ne informano le relazioni con la società civile, limitandosi ad intervenire su alcuni dei loro effetti. Tale sarebbe, ad esempio, la portata di una riforma che investisse — come altri partiti prospettano — solo la dimensione della cosiddetta « didattica », o quella delle strutture organizzative di base dell'università (facoltà, dipartimenti, corsi di laurea, ecc.). Per quanto aggiornate e positive possano essere tali riforme, è evi-

dente che esse non potrebbero che confermare, o comunque non scalfire, un metodo di governo dell'istituzione universitaria caratterizzato dal centralismo, dalle rigidità garantistiche, dalla uniformità, dall'assenza di competizione, dal debole interscambio con la società civile.

I socialisti, in coerenza con una più generale concezione dei rapporti tra i valori di libertà e quelli di giustizia sociale, nonché tra i meccanismi del mercato e quello della programmazione, concezione che può intitolarsi ad un indirizzo liberal-socialista, propongono una diversa scelta di fondo: un cambiamento — sia pure graduale — del metodo di governo dell'università. Propongono cioè di prendere finalmente sul serio il dettato costituzionale secondo cui — com'è noto — le università « hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato » (articolo 33, sesto comma).

L'affermazione dell'autonomia universitaria è dunque l'asse portante della legge-quadro che propongono i socialisti, è il principio ordinatore cui dovrà ispirarsi quello che possiamo definire il « secondo tempo » del processo riformatore. Lo strumento della legge-quadro è del resto il più adatto a tradurre in atto tale principio, segnandone i limiti di applicazione ma anche conferendogli tutto il respiro necessario. All'autonomia normativa, che si estende agli ambiti dell'organizzazione, delle procedure contabili, dell'esercizio delle funzioni scientifiche e didattiche, dovrà accompagnarsi l'autonomia finanziaria, cioè la possibilità di disporre in modo più flessibile dei finanziamenti statali e di autofinanziarsi, in parte, sul mercato. Attribuire autonomia non significa infatti prevedere irresponsabilità. Significa modificare i meccanismi della responsabilità e dei controlli, spostandoli dai singoli atti ai risultati della attività complessiva, e inserendo fra di essi le sanzioni del mercato. In questo senso la nostra proposta di università autonoma assume taluni elementi caratteristici delle esperienze dei paesi anglosassoni, sebbene per altri aspetti, connessi

alla persistente natura pubblicistica delle istituzioni universitarie, le analogie più importanti sembrano porsi con il modello universitario tedesco. Questa sintesi di diversi modelli di riferimento è del resto un tratto tipico dell'università italiana fin dai tempi della legge Casati.

Se la scelta tra centralismo e autonomia non può non essere chiara, la transizione dall'uno all'altra può — anzi forse deve — essere graduale, e accompagnarsi ad un processo di « apprendimento » delle regole dell'autonomia responsabile. La legge sull'autonomia deve dunque intrecciarsi con la crescita della cultura dell'autonomia.

È per tale motivo che il provvedimento da noi presentato non pretende di esaurire in una sola battuta il suddetto processo di transizione, ma solo di avviarlo, stabilendo però le premesse normative essenziali e, per taluni aspetti, rinviando a leggi successive. Così è, ad esempio, per la questione del personale docente che in uno stadio di ulteriore avanzamento del processo di autonomizzazione non potrà non essere « destatalizzato » e far parte degli organici delle singole università.

In altri casi — come per la complessa questione del valore legale dei titoli di studio — la soluzione più pienamente autonomistica (abolizione del valore legale) viene messa in concorrenza, sul piano sperimentale, con soluzioni più temperate (affievolimento di tale valore connesso ad un'accentuata distinzione tra esami conclusivi degli studi universitari ed esami di abilitazione all'esercizio delle professioni).

Riconosciuto alle università un rilevante margine di autonomia, da giocare non nel chiuso di una concezione esclusivamente corporativa ma in una relazione aperta con la società civile e con il mercato del terziario avanzato, viene di necessità a profilarsi in modo diverso il ruolo di programmazione degli organi centrali. Anziché provvedere ad un'allocazione delle risorse dettagliate per voci di spesa si tratta di assegnare i fondi statali alle università in modo più globale, secondo

procedure di negoziazione su obiettivi quali sono da tempo esperite in Gran Bretagna con il *Committee Grant's Commission*. Inoltre la programmazione deve rappresentare una delle più importanti occasioni di confronto fra l'università e il mondo dei suoi utilizzatori, le cui esigenze, per altro verso, possono farsi largo anche attraverso i meccanismi del mercato (convenzioni e contratti in conto terzi per servizi tecnici, formativi, scientifici). E rappresentare altresì l'occasione per una verifica dei risultati conseguiti dai singoli atenei nei diversi settori, uno scrutinio della produttività sociale dell'università. Tutto ciò comporta una revisione di organi e procedure, qual è descritto nel capo II della proposta di legge (il più ampio capo I essendo dedicato a tracciare il nuovo ordinamento dell'autonomia). Si noti, poi, che, conformemente ai principi dell'autonomia, la proposta rafforza anche i poteri programmatori della singola università, cioè dell'organo intermedio tra poteri centrali e facoltà, organo che la legislazione esistente spesso (per esempio in materia di programmazione degli organici del personale docente) salta instaurando rapporti diretti fra gli altri due. Il rafforzamento degli atenei come struttura intermedia del sistema ispira altresì le norme relative all'organizzazione degli atenei stessi (per esempio istituzione del Consiglio di Ateneo).

Per quanto riguarda invece le strutture di base del sistema il progetto socialista accoglie e porta sino in fondo la scelta della legislazione riformatrice del 1980 per un impianto di tipo binario: dipartimenti con funzioni precipuamente scientifiche e corsi di laurea e di diploma (o « scuole ») con funzioni formative o « didattiche ». In tale contesto si riprecisa — e in parte si ridimensiona — il ruolo delle facoltà, che si collocano in posizione « terza » tra i due filoni operativi, con una funzione di provvista per entrambi del personale docente e ricercatore.

La generalizzazione del dipartimento come struttura per la ricerca scientifica, a conclusione della sperimentazione av-

viata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382, non contraddice il principio di autonomia, proprio perchè è motivata dalla necessità di estendere a tutti gli ambiti della ricerca le condizioni di autonomia amministrativa e contabile che sono indispensabili per accrescere l'iniziativa dell'università in questo campo. D'altra parte le norme sull'organizzazione interna delle università prevedono significativi margini di indeterminazione ove può liberamente esercitarsi la potestà statutaria di ciascuna di esse. Delle tre strutture di base, ad esempio, solo quella didattica — nei limiti in cui si riferisce a titoli di studio con valore legale — è predeterminata da una tipologia nazionale, mentre le altre due (Facoltà e Dipartimenti) vengono foggiate autonomamente dagli statuti, sulla base soltanto di criteri orientativi e di *standards* dimensionali stabiliti in sede centrale. Questo assetto consente una flessibilità assai maggiore dell'attuale nel tener conto di due variabili organizzative fondamentali: le specificità settoriali (relative cioè a grandi ambiti disciplinari o didattici con esigenze proprie, quali medicina, e non solo essa) e le specificità locali, che portano a differenze estremamente rilevanti sul piano dimensionale (sedi con più di centomila studenti e sedi con poche migliaia).

Si potrà obiettare che la struttura organizzativa delle università da noi proposta è eccessivamente complicata e che non va incontro alle esigenze del mondo accademico di semplificazione delle procedure decisionali e di diminuzione del carico « partecipativo » che oggi grava sulle sue spalle. Ma occorre, a nostro avviso, distinguere tra complessità e complicazione, o farraginosità. L'università è oramai un'istituzione complessa, che per rispondere ai bisogni della società non può non darsi un'organizzazione complessa. E tuttavia essa può essere gestita in modo più rapido ed efficiente, e con oneri partecipativi minori per i suoi docenti. Da questo punto di vista è essenziale passare — come il progetto socialista prevede — da un regime ove regna sovra-

na la democrazia assembleare (tipica dell'omogenea università di élites) ad un regime misto con una forte presenza di momenti di democrazia delegata, e con una crescente specializzazione e professionalizzazione delle funzioni amministrative (da considerare in modo più nettamente distinto anche a fini retributivi delle funzioni didattiche e scientifiche dei docenti).

L'idea della complessità e della diversificazione (insieme a quella dell'autonomia e della flessibilità) è sottesa, come motivo ispiratore unificante, all'intero capo III della proposta di legge, che ha per oggetto il riordinamento della funzione formativa, della « didattica » come con un termine troppo restrittivo si è usi dire.

È la parte della proposta che si muove in parallelo con le proposte già presentate da altri partiti (Partito comunista italiano e Democrazia cristiana). Ma è proprio questo più forte accento sulle istanze di diversificazione e di flessibilità che costituisce un innegabile elemento di novità rispetto alle suddette proposte. E che fa di essa una proposta complessivamente più allineata alle tendenze di sviluppo e di riforma emersi negli altri paesi avanzati del mondo occidentale.

Ad un'università monolitica che accoglieva soltanto studenti a tempo pieno e sfornava soltanto laureati si è di fatto sostituita un'università che accoglie diversi tipi di studenti (frequentanti e non frequentanti, a tempo pieno e in intreccio con situazioni lavorative) e che sforna pochi laureati e molti Drop-Outs, cioè studenti che abbandonano gli studi prima della laurea con una formazione culturalmente monca e non certificabile.

La diversificazione dei livelli (diploma di primo livello, laurea, diploma di terzo livello, dottorato), e delle modalità di studio, e di valutazione, vuol essere una razionalizzazione di una realtà di fatto già esistente, ma che, sviluppata in modo « selvaggio » rischia di aver effetti di degradazione della qualità degli studi e di iniqua discriminazione sociale. Nulla vi è infatti di più inefficace ed

iniquo che rispondere in modo uniforme a situazioni e bisogni che si sono andati oramai grandemente differenziando nella realtà dei fatti.

L'accento che la proposta contiene ad una diversificazione anche istituzionale, cioè di soggetti operanti nella formazione post-secondaria che siano « altri » rispetto all'università sebbene con essa collaboranti, va nella medesima direzione. Riconosciuta e istituzionalizzata una distinzione tra le modalità di studio e di valutazione (« a frequenza », « a distanza », « autodidattica »), è a questa che si deve necessariamente ricondurre la tematica della programmazione o regolazione degli accessi. E ciò in quanto normalmente (salvo cioè i casi di corsi professionalizzanti « a senso unico » con predeterminabili sbocchi occupazionali) sarà il criterio della recettività e non quello degli sbocchi — secondo il nostro avviso — a presiedere a tale programmazione o regolazione. E la recettività va ovviamente misurata in modo nettamente distinto per le diverse modalità di studio, donde il carattere non rigido (in quanto le strozzature della recettività possono venire nel tempo corrette) e non totalitario (in quanto sbarrata la strada ad una sede o ad una modalità di studio, altre per sedi o per modalità di studio diverse potranno spesso essere percorribili) delle limitazioni agli accessi previste da questa proposta. Una soluzione, dunque, prudente e ragionevole ad un nodo che altre proposte (come quella del Partito comunista italiano) per timore di impopolarità hanno semplicemente eluso.

Al criterio della flessibilità sono invece ispirate quelle innovazioni all'organizzazione della didattica che consistono nella « modularizzazione » delle attività di insegnamento, mediante l'introduzione della figura dei « crediti », che, sull'esempio americano, altre grandi università europee hanno recentemente adottato.

Modularizzazione e costante aggiornamento dei « curricula » per tenere dietro alle costanti modificazioni della struttura del sapere e delle professioni, sono del resto due istanze strettamente collegate. L'una e l'altra richiedono però

un sistema di garanzie della titolarità degli insegnamenti da parte dei professori meno rigido e parcellizzante di quello attuale. E ciò in un rapporto di equilibrio, che è da stabilire, con l'esigenza del rispetto delle competenze individuali dei docenti e della difesa della loro libertà di insegnamento delle possibili prevaricazioni delle maggioranze di colleghi. È in questa logica che il nostro progetto ritorna sul tema della titolarità e dell'organizzazione del lavoro dei docenti, tema del resto affrontato anche da progetti che sul piano didattico appaiono più « tradizionalisti » del nostro, come quello della Democrazia cristiana.

Passiamo ora ad una succinta descrizione analitica dei contenuti della proposta.

La proposta di legge che si presenta, e segnatamente il suo capo I, è appunto una normativa di principi, che fissa i limiti e stabilisce i criteri direttivi cui le università, nell'esercizio della loro autonomia potestà, devono attenersi.

Le fonti autonome dell'ordinamento universitario sono previste dall'articolo 1: lo statuto e i regolamenti. La norma chiarisce, per evitare equivoci interpretativi, che si tratta di atti normativi a tutti gli effetti.

Nelle norme poste da ciascuna università mediante tali fonti, l'ordinamento universitario trova tutta la sua disciplina di dettaglio, restando, quella di principio, fissata dalla presente proposta. In attesa dell'emanazione di tale disciplina di dettaglio di fonte autonoma, per ogni singolo oggetto, resta in vigore, circa gli oggetti stessi, la corrispondente disciplina di fonte statale.

L'articolo 2 riguarda lo statuto: ne viene fissato l'oggetto (ultimo comma); nonché la procedura di adozione.

L'articolo 3 individua riassuntivamente gli organi delle università, elencazione che è da ritenersi fissa e tassativa, altri organi (intesi in senso tecnico, come quelli che esprimono la volontà dell'ente) non possono essere previsti autonomamente dalle università.

Gli organi universitari si distinguono in tre categorie: quelli di governo della università come ente (consiglio di ateneo, rettore, senato accademico, consiglio di amministrazione, senato degli studenti, collegio dei revisori dei conti); quelli adibiti alle attività didattiche (strutture didattiche, confrontare articolo 14); quelli adibiti alle attività di ricerca scientifica (confrontare articolo 13). I centri di servizi restano disciplinati dall'attuale normativa.

La facoltà (confrontare articolo 8) rimane al centro del sistema, come organo di programmazione, selezione e di gestione unitaria del personale docente e ricercatore.

L'articolo 4 disciplina il consiglio di ateneo che è l'organo dell'ente, che esprime, al massimo grado di rappresentatività, tutte le sue componenti. Esso è costituito dalla somma dei rappresentanti di tutte le facoltà (primo e secondo comma).

Al fine di realizzare appieno la rappresentatività dell'organo anche al di là delle componenti presenti nelle facoltà, il quarto comma prevede la partecipazione al consiglio di ateneo di rappresentanze di studenti e di personale non docente.

Le funzioni del consiglio di ateneo sono indicate al sesto comma. Esso è essenzialmente un organo di normazione e di direttiva.

Le deliberazioni del consiglio di ateneo sono adottate a maggioranza e dei professori di prima fascia e di quelli di seconda fascia; occorre insomma la maggioranza di entrambe le componenti. Ciò serve a garantire ciascuna di esse, perchè in molte università la reciproca consistenza numerica delle due categorie è assai squilibrata, e quindi potrebbe crearsi una prevalenza assoluta e ingiustificata dell'una sull'altra.

Tale norma costituisce un principio valido per le deliberazioni di tutti gli organi universitari.

Se il consiglio di ateneo si configura come una sorta di parlamento universitario, il governo vero e proprio dell'ente spetta ad un organo monocratico (retto-

re) e a due organi collegiali (senato accademico e consiglio di amministrazione) entrambi presieduti dal primo (articolo 15).

Il senato accademico, che conserva sostanzialmente l'attuale composizione (rettore e presidenti delle facoltà) esercita il governo scientifico e didattico; mentre il consiglio di amministrazione esercita il governo finanziario e contabile. Quest'ultimo organismo è reso più incisivo attraverso un suo snellimento, e le forme preesistenti di rappresentanza esterna sono innovate al fine di assicurare un maggiore coinvolgimento anche finanziario da parte dei soggetti interessati. Alla ripartizione delle risorse tra le diverse strutture di ateneo, partecipano entrambi gli organi di governo, sentite le strutture stesse (terzo comma).

Viene introdotto il senato degli studenti (la cui composizione viene fissata con disciplina di ateneo) come organo consultivo di quelli di governo dell'ente per ciò che attiene alle questioni studentesche; e insieme titolare di funzioni culturali e organizzative, anche attraverso la gestione autonoma di fondi attribuitigli dal consiglio di amministrazione.

Le funzioni di controllo delle università degli studi sono esercitate, dall'interno, dal collegio dei revisori così come già disciplinato dall'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 371 del 1982. Le università, nell'ambito della loro autonomia, potranno parzialmente modificarne la struttura e aggiungere, a quelle già di loro competenza dell'organo, altre funzioni (articolo 6).

Dall'esterno, le università degli studi, in quanto enti alla cui gestione finanziaria lo Stato contribuisce in via ordinaria, sono sottoposte al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione e della legge n. 259 del 1958. Tale forma di controllo sulla gestione assorbe ogni altro controllo (sugli organi e sugli atti) cui attualmente le università sono sottoposte (articolo 7).

Evidentemente il personale in servizio presso le università trasferito negli organici delle stesse (confrontare articolo 16) resta assoggettato, per ciò che concerne

gli atti amministrativi, che si inseriscono nel relativo rapporto di servizio, ai controlli della Corte dei conti attualmente previsti.

Le facoltà (articolo 8 e 9) rimangono una delle strutture portanti della vita universitaria sia pure attraverso una ridefinizione di compiti e di composizione.

Esse anzitutto governano il personale docente (e tutto il personale docente, nonchè i ricercatori, afferisce ad una facoltà), dislocandone l'attività e le prestazioni nell'ambito delle diverse strutture scientifiche e didattiche, secondo le modalità e con le garanzie partitamente stabilite dall'articolo 10 (si tratta di materia non disponibile dalla disciplina autonoma di ateneo).

In secondo luogo le facoltà programmano, nell'ambito di una procedura cui partecipano anche il senato accademico e il consiglio di amministrazione, lo sviluppo dei nuovi posti di professore di ruolo e di ricercatore (articolo 12). Infine esse provvedono alle chiamate.

Nella struttura della facoltà (articolo 9), si evidenziano i seguenti elementi. La afferenza dei docenti alle singole facoltà si basa sul principio fissato dal primo comma, circa l'affinità disciplinare. Ciascuna facoltà viene a corrispondere ad una grande area disciplinare. Ma alla normazione di ateneo è affidata la statuzione delle diverse modalità organizzative delle facoltà, potendo esse, anche, prevedere forme di riagggregazione disciplinare progressiva, a partire dalle composizioni attuali.

Tutti i professori di ruolo afferenti l'area disciplinare cui corrisponde la facoltà vengono a farne parte; e, insieme ad essi, una rappresentanza di ricercatori. La composizione della facoltà resta comunque differenziata a seconda dei diversi oggetti (quarto comma).

Ai fini del loro buon funzionamento, si prevede un numero minimo e un numero massimo di membri delle facoltà: sotto al primo, si procede all'integrazione dei comitati ordinatori (sesto comma); sopra al secondo, si procede al frazionamento delle facoltà stesse (ultimo comma).

Gli impegni e le forme di utilizzazione dei professori di ruolo e dei ricercatori, dal punto di vista didattico, sono disciplinati dagli articoli 10 e 11.

La programmazione (triennale) degli impegni viene disposta dalla facoltà, sulla base delle richieste delle diverse strutture didattiche (corsi di laurea, di diploma, eccetera).

Il corso ufficiale di insegnamento (non inferiore alle 60 ore) dei professori di ruolo viene svolto, nell'ambito del corso di laurea o di diploma, su materia compresa nel raggruppamento per il quale il singolo docente è risultato vincitore; la materia viene concordata tra il docente stesso e la struttura didattica cui il corso afferisce. Se viene proposta una materia diversa da quelle di cui al raggruppamento concorsuale, occorre il parere del Consiglio universitario nazionale.

Al di là del corso ufficiale concordato con la struttura, il docente può svolgere un corso o altra attività didattica con oggetto da lui prescelto.

Attraverso tale normativa, si è inteso superare l'attuale sistema della cosiddetta titolarità di insegnamento pur nel pieno rispetto della libertà (titolarità che tuttavia i professori attualmente in servizio possono, a richiesta, mantenere: ultimo comma).

Gli articoli 13 e 14 contengono i principi circa l'organizzazione delle strutture scientifiche (dipartimenti e centri interdipartimentali) e delle strutture didattiche (corsi di laurea, di dottorato, di primo e terzo livello, servizi didattici integrativi), in gran parte affidata alla disciplina autonoma di ateneo.

Il principio base circa l'organizzazione di tali strutture è dato dal carattere rappresentativo degli organismi di governo delle strutture stesse: non tutti i docenti devono partecipare (come attualmente) a tutti gli organi accademici, ma solo alla facoltà. Gli altri sono quasi sempre rappresentativi.

L'articolo 15 prevede che le cariche accademiche siano retribuite e che i docenti chiamati a ricoprirle possano essere

esonerati, in tutto o in parte, dai loro compiti didattici.

Il personale che presta servizio presso l'Università degli studi (articolo 16) è da questa dipendente, sia sotto il profilo del rapporto di ufficio che di quello di servizio. Resta temporaneamente ferma la appartenenza statale dei professori di ruolo.

L'articolo 17 consente l'assunzione di personale amministrativo a contratto.

Alla disciplina autonoma di ateneo sono affidati i contratti e convenzioni con terzi circa l'erogazione dei servizi didattici e di prestazioni professionali da parte delle strutture universitarie, fermo restando l'obbligo di versamento ad un fondo centrale di ateneo di importi non inferiori al 30 per cento dei proventi dei contratti stessi (articolo 18).

L'articolo 19 prevede, delegandone la disciplina specifica, forme di collaborazione delle università con enti e organismi esterni (pubblici e privati) con oggetto e attività da svolgersi presso l'università a carico finanziario di quelli.

Si prevedono commissioni miste al fine di provvedere allo svolgimento delle attività stesse.

Nell'ambito della stessa logica di apertura dell'università verso il mondo esterno, l'articolo 20 consente la partecipazione dell'università a società e consorzi di diritto comune operanti in materia di ricerca scientifica e tecnologica, di elaborazione di metodologie per la didattica, e così via. Alle fonti autonome d'Ateneo è riservata la disciplina delle modalità di tale partecipazione e delle connesse procedure decisionali.

Le possibilità di autofinanziamento delle università sono potenziate, oltre che dalla più estesa e più libera facoltà di ricorso ai contratti e convenzioni in conto terzi di cui all'articolo 18, dalla nuova normativa sulle tasse e contribuzioni, prevista dall'articolo 21.

Mentre la determinazione delle tasse di iscrizione ai corsi privi di valore legale è totalmente libera, quella delle tasse di iscrizione ai corsi finalizzati al conseguimento di titoli riconosciuti sul piano na-

zionale può variare entro limiti minimi e massimi fissati centralmente. Spetterà poi agli interventi per il diritto allo studio gestiti dalle regioni, di cui si postula il rafforzamento, evitare che un più equilibrato rapporto tra costi pubblici e privati dell'istruzione superiore si risolva a detrimento dei giovani in condizioni economiche disagiate.

Il capo II della proposta di legge riguarda la programmazione dello sviluppo universitario a livello nazionale.

Il sistema previsto dagli articoli 22-25 presuppone il forte potenziamento dell'autonomia delle singole sedi e quindi una forma di sostanziale dialettica fra organi centrali della programmazione e sistema periferico, responsabile dell'acquisizione delle informazioni necessarie alla programmazione stessa e dell'attuazione di questa. Un punto importante da sottolineare è che il finanziamento del singolo ateneo avverrà con il conferimento di una somma globale da parte del Ministro della pubblica istruzione, secondo le indicazioni della commissione per la programmazione, e non già per singoli capitoli di bilancio.

L'articolo 22 provvede a un riassetto dell'attuale composizione del Consiglio universitario nazionale modificandone radicalmente i principi ispiratori. A una mera rappresentanza per aree disciplinari e formalmente ripartita al suo interno fra ordinari ed associati, si sostituisce ora un numero più ridotto di rappresentanti delle aree scientifiche e un limitatissimo numero di membri che, separatamente, rappresentano le tre componenti presenti nel lavoro universitario: ordinari, associati e ricercatori. La presenza poi del direttore generale dell'istruzione superiore e di un numero abbastanza consistente di rettori mira a rendere possibile un sostanziale raccordo fra il lavoro del Consiglio universitario nazionale e gli orientamenti del Ministero della pubblica istruzione da una parte, della Conferenza nazionale dei rettori dall'altra, al fine di evitare dicotomie o larvati antagonismi fra organi che contribuiscono al governo del sistema universitario.

Accanto al Consiglio universitario nazionale e con funzioni affatto diverse da quelle di autogoverno dell'intero sistema universitario che competono a tale organismo, l'attuale proposta prevede (articolo 23) un organismo più ristretto, la Commissione centrale per la programmazione universitaria, nominato dal Consiglio dei ministri e composto da esperti altamente qualificati che siano competenti nei problemi della programmazione e dello sviluppo delle varie aree scientifiche e professionali, e possano esprimere altresì una mediazione fra il punto di vista del mondo universitario e quello degli utilizzatori dell'università. Essi avranno la responsabilità di elaborare le linee e i criteri della politica di ripartizione delle risorse fra i vari atenei e nei vari settori del sistema universitario in funzione di una razionale distribuzione delle risorse.

I criteri fatti valere da tale comitato si applicheranno altresì alla distribuzione del personale docente, di competenza del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale, e alla istituzione di nuove sedi universitarie e nuovi corsi di laurea e di diploma.

Le decisioni e gli orientamenti assunti da tale comitato troveranno un momento di controllo e di verifica nel parere espresso in proposito dal Consiglio universitario nazionale, l'organo di rappresentanza del mondo universitario nel suo complesso, cui resta affidata, ai sensi delle leggi vigenti, la gestione tecnica del piano quadriennale di sviluppo (per esempio la determinazione dei raggruppamenti concorsuali e la ripartizione tra essi dei posti di ruolo).

Il successivo articolo 24 passa a definire il contenuto e le modalità del piano quadriennale di sviluppo che dovrà essere elaborato dalla Commissione di cui al precedente articolo e che, fra l'altro, dovrà indicare i criteri alla base della ripartizione delle risorse e della ripartizione dei posti di ruolo. Criteri che la proposta qualifica con il termine « obiettivi » al fine di sottolineare la trasparenza e la

predeterminazione di schemi operativi cui la Commissione dovrà poi ispirarsi nelle fasi successive del suo lavoro. L'alto valore politico delle scelte e delle indicazioni contenute in detto piano giustificano la sua adozione da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, e acquisito il parere delle Commissioni permanenti competenti della Camera e del Senato.

Uno degli aspetti, su cui ovviamente una politica di programmazione del sistema universitario dovrà intervenire, riguarda il flusso di iscrizione degli studenti ai vari corsi universitari. Con l'articolo 25 si affida al Piano quadriennale il compito di indicare i meccanismi di incentivazione delle iscrizioni degli studenti universitari per quei settori che appaiono di maggiore utilità per l'economia nazionale. Tali meccanismi si fondano essenzialmente sugli interventi finanziari delle regioni nel quadro delle loro competenze per il diritto allo studio. Uno degli obiettivi fondamentali così perseguiti è costituito dall'esigenza di riequilibrare i livelli di utilizzazione delle strutture fra le varie sedi universitarie. Com'è noto oggi una delle più gravi distorsioni del nostro sistema è rappresentato appunto dalla eccessiva diversità di situazioni fra sedi sovraffollate e sedi sottoutilizzate.

Il capo III della proposta riguarda la riorganizzazione delle funzioni dell'Università per quanto concerne la formazione degli studenti, ai vari livelli.

Già l'articolo 26, con il quale si elencano le varie funzioni formative cui dovranno sovraintendere le università, evidenzia l'obiettivo primario di rompere il carattere monolitico dell'attuale insegnamento universitario, fondato quasi esclusivamente sull'unico titolo di studio avente effettiva rilevanza: la laurea. In detto articolo si prevedono infatti, accanto alla laurea, corsi di diploma di primo livello e di terzo livello, corsi di dottorato nonché servizi didattici integrativi.

I diplomi di primo e di terzo livello e la laurea, come espressamente previsto

dal successivo articolo 27, potranno corrispondere a una tipologia definita a livello nazionale con delibera del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione e avente pertanto valore legale. La definizione di detta tipologia dovrà altresì definire il contenuto didattico comune che ciascun ateneo dovrà rispettare per poter concedere il relativo titolo di studio nonché gli obiettivi di ciascun corso di laurea o di diploma e la portata di detti titoli dal punto di vista del loro valore legale.

Strettamente connesso al valore legale del titolo di studio è il riassetto e l'aggiornamento del regime degli albi professionali e degli esami di Stato rispetto a cui l'articolo 28 prevede una espressa delega al governo per una nuova normativa.

I criteri dettati per l'attuazione di detta delega mirano a garantire anzitutto un margine di distinzione fra momento della verifica delle capacità professionali e acquisizione del titolo di studio, le forme di detti accertamenti, nonché le procedure per i successivi aggiornamenti degli albi professionali. Essi poi mirano a garantire una forte integrazione fra mondo universitario e associazioni professionali nella formazione delle commissioni per l'accertamento delle capacità professionali e il carattere tendenzialmente uniforme di detti accertamenti su tutto il territorio nazionale.

Accanto ai titoli aventi valore legale e previsti a livello nazionale secondo la tipologia di cui all'articolo 27, ciascun ateneo potrà liberamente istituire corsi di laurea e di diploma che daranno accesso a concorsi pubblici e a prove per l'abilitazione alle professioni. Questa previsione dell'articolo 29 vuole infatti assicurare margini reali di autonomia ai singoli centri universitari in relazione ad esigenze e prospettive non riconosciute sul piano amministrativo a livello nazionale e tuttavia presenti nella domanda sociale di formazione.

L'articolo 30 allinea l'ordinamento formativo italiano a quello degli altri paesi più avanzati che prevedono forme di istruzione post-secondaria per la for-

mazione dei quadri intermedi non facenti capo all'istituzione universitaria. Anche in tal caso, tuttavia, è previsto che le università diano la propria collaborazione a iniziative organizzate dalle regioni, dalle scuole secondarie statali, dalle imprese, anche mediante l'istituzione di appositi consorzi.

Gli articoli 31-35 disciplinano il sistema dei vari corsi universitari di insegnamento ai vari livelli. L'articolo 31 prevede la istituzione di corsi di diploma di primo livello di durata biennale o triennale per rispondere ai fabbisogni di quadri intermedi che richiedono una formazione professionale particolarmente qualificata. Proprio questo carattere giustifica la previsione in esso contenuta di una cooperazione fra università e organismi pubblici e privati nella organizzazione di tali corsi, secondo forme previste dagli statuti delle università.

Il primo anno del singolo corso di diploma potrà essere omogeneo ad altri corsi di diploma o di laurea: in tal caso lo studente che lo abbia superato potrà iscriversi al secondo anno di questi altri corsi. Ugualmente una parte della formazione complessiva dei diplomati di primo livello potrà essere utilizzata ove costoro volessero poi accedere a un titolo di studio superiore frequentando un corso di laurea omogeneo al titolo di diploma già da lui acquisito.

Minori innovazioni, ovviamente, comporta l'articolo 32 relativo ai corsi di laurea già ampiamente previsti dall'attuale ordinamento. In esso tuttavia si ribadisce la prospettiva autonomistica della presente proposta rinviando la disciplina dei singoli corsi di laurea agli statuti e ai regolamenti di ateneo, fermi restando i vincoli stabiliti a livello nazionale per il riconoscimento del valore legale a detti titoli.

Una disciplina per certi aspetti (per esempio la cooperazione tra università e organismi esterni) analoga a quella di cui all'articolo 31 è prevista dall'articolo 33 per i diplomi di terzo livello (specializzazioni e perfezionamenti), di cui la proposta di legge riconosce implicita-

mente l'utilità di una estensione a tutte le aree disciplinari, in quanto forma di più specifica ed avanzata professionalizzazione rispetto alla laurea.

Contenuto innovativo ha anche l'articolo 34, relativo ai corsi di dottorato di ricerca, già previsti dalla legge 28 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382, del 1980. Riprendendo infatti un elemento già presente in questa normativa, tale articolo evidenzia maggiormente il valore, anche extra-universitario, del titolo di dottore di ricerca che dovrà assolvere alla funzione di formazione di nuovi quadri per la ricerca scientifica sia universitaria che extra-universitaria. In funzione di questa seconda prospettiva l'attuale disposizione prevede una collaborazione fra centri universitari e strutture di ricerca extrauniversitarie interessate alla formazione di nuovi ricercatori in funzione dei loro futuri fabbisogni, anche nel corso degli anni di formazione dei nuovi ricercatori.

Da segnalare infine il contenuto dell'articolo 35 che prevede per le università l'organizzazione di corsi di preparazione agli esami di Stato e all'esercizio delle professioni, corsi di educazione per adulti, attività culturali e formative extramurali e corsi di aggiornamento professionale. In tal modo la proposta indica ai nostri atenei un ruolo nuovo che assumerà una crescente importanza nelle nostre società, caratterizzata da una maggiore e più diffusa domanda, non solo di riqualificazione professionale, ma più in generale di cultura da parte di tutti i gruppi sociali e, soprattutto, di tutte le età. La organizzazione di questi nuovi servizi universitari verrà assunta in collaborazione con le realtà economiche e sociali esterne all'università e interessate ad essi: ordini professionali, enti locali, sindacati e amministrazioni pubbliche.

L'articolo 36 prevede una disciplina dei piani di studio per i corsi di diploma e di laurea in coerenza con il nuovo assetto autonomistico delle università.

L'articolo 37 è invece volto a disciplinare la posizione dei docenti universitari per quanto concerne le loro funzioni didattiche. Nel quadro della nuova mobili-

tà di costoro, prevista dalla presente normativa, sarà compito delle strutture preposte all'organizzazione della didattica predisporre l'utilizzazione dei professori e dei ricercatori in funzione delle esigenze specifiche. Il secondo comma del presente articolo indica l'orario minimo del corso di insegnamento ufficiale che potrà essere di durata variabile: trimestrale, semestrale e annuale. Gli stessi professori di ruolo e i ricercatori potranno poi affiancare il corso ufficiale con attività didattiche integrative sotto forma di cicli di lezioni, seminari, eccetera, affidate allo stesso titolare del corso ufficiale o ad altro personale docente.

L'articolo 38 appare profondamente innovativo rispetto all'ordinamento vigente. Esso infatti mira ad adeguare la disciplina dei corsi di insegnamento universitari alla pluralità di figure di studenti che si sono venute articolando nel corso di questo secondo dopoguerra. Il tipo di insegnamento di base si riferisce, ancor oggi, alla figura dello studente frequentante, innovando peraltro nettamente la disciplina ad esso relativa. Accanto a questo tipo di insegnamento, si prevede però, ove possibile, altri due tipi di corsi: quello per gli studenti a distanza e quello basato su un impegno cosiddetto « auto-didattico » dello studente stesso.

Per quanto concerne la modalità di studio a frequenza, l'attuale sistema fondato essenzialmente su verifiche del profitto alla fine dei corsi, viene superato. Nuovi doveri e nuove possibilità sono offerte a questa figura di studente il cui processo di apprendimento è assicurato da una costante assistenza e controllo dei docenti e non richiede quindi le verifiche finali degli « esami ». Naturalmente il carattere stesso di questa forma di insegnamento comporta un limite, variabile per ogni tipo di corso, al numero degli studenti che potranno accedervi. Le forme per selezionare e indirizzare i vari aspiranti sono previste al successivo articolo 44 e riguardano non solo l'accesso iniziale ai corsi a frequenza ma anche le successive possibilità di inserimento nel corso degli anni successivi.

Ove l'ateneo disponga delle attrezzature necessarie per la modalità di insegnamento a distanza, si prevede l'attuazione di questa seconda modalità di insegnamento fondata sull'impiego delle moderne tecnologie di comunicazione audiovisive e informatiche e su brevi periodi di frequenza ai fini del consolidamento e della valutazione dei risultati conseguiti. Anche per questa seconda modalità di insegnamento, in relazione al tipo di tecnologie utilizzate, si potranno prevedere limiti numerici alla iscrizione degli studenti.

La terza forma di didattica prevista dalla presente proposta ricalca in parte i moduli attualmente in vigore. Da un lato quindi piena autonomia dello studente nella utilizzazione delle procedure di apprendimento (frequenza eventuale alle lezioni, studio autonomo, eccetera), dall'altro la permanenza delle forme tradizionali di controllo di detto apprendimento attraverso esami finali di profitto. Anche qui tuttavia, si introducono alcune più limitate innovazioni, volte ad innalzare la qualità degli studi: una funzione di orientamento e *Counselling* da parte dei docenti, un più frequente e rigoroso meccanismo di esami (confrontare articolo 41).

L'articolo 39 introduce un altro elemento di forte innovazione nel nostro sistema di didattica universitaria: i « crediti ». Questo meccanismo non deve essere confuso con la verifica finale del profitto dello studente attraverso l'esame alla fine del singolo corso (o altri metodi previsti per la modalità « a frequenza » e « a distanza »). Il credito serve infatti e determinare — in un curriculum di studi reso così assai più flessibile — il peso del singolo corso o attività didattica integrativa rispetto all'insieme degli insegnamenti. Allo studente, quindi, si richiederà un certo numero di crediti, per poter ottenere il titolo di studio relativo al corso da lui seguito. Il livello poi degli studi — e quindi il « punteggio » conseguito alla fine dei singoli corsi e quello della laurea — saranno invece collegati ai metodi di verifica del profitto previsti al successivo articolo 41.

L'articolo 40 prevede uno svolgimento delle varie forme di didattica anche nelle ore pomeridiane e serali al fine di offrire agli studenti-lavoratori ed ai lavoratori-studenti la possibilità di partecipare ai corsi universitari. Tali corsi potranno essere impartiti anche in località diversa dalla sede dell'università.

Strettamente correlata al contenuto dei precedenti articoli 38 e 39 sono le disposizioni dell'articolo 41, dove appunto si formula una disciplina differenziata delle modalità di valutazione del profitto in relazione alle varie modalità di studio. Sul suo contenuto ci si è già richiamati nell'esame del succitato articolo 38.

Un'altra innovazione (articolo 42) riguarda la disciplina degli studenti fuori corso: contrariamente alla normativa vigente si prevede la possibilità di permanenza dello studente fuori corso, che sia iscritto per le modalità di studio a frequenza e a distanza, per un periodo di tempo non superiore alla metà della durata del corso cui è iscritto.

L'articolo 43 prevede infine un sistema di raccordi fra la scuola secondaria e il sistema universitario. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, dovrà compilare una tabella di congruenza fra i diplomi della scuola secondaria e i vari corsi universitari. Si prevede inoltre la predisposizione di esami integrativi onde permettere a studenti con diploma non congruente di iscriversi ad altri corsi universitari. Il diploma di scuola secondaria superiore resta titolo indispensabile per l'iscrizione all'università.

Un sistema di preorientamento al fine di agevolare le scelte degli studenti fra i vari corsi universitari cui chiedere l'iscrizione è previsto dall'articolo 44. Tale ini-

ziativa sarà intrapresa da ciascun ateneo di concerto con il Provveditorato agli studi e con la Regione e gli altri organismi pubblici e privati interessati.

L'ultimo articolo della proposta riguarda infine la regolamentazione degli accessi.

Ciascun ateneo, sulla base della sua autonomia normativa e tenuto conto dei parametri specificamente definiti in sede nazionale, stabilirà i limiti numerici per le iscrizioni ai vari corsi a frequenza e a distanza. Il regolamento di ateneo dovrà prevedere le modalità per la selezione delle domande degli aspiranti sulla base dei risultati conseguiti da costoro agli esami di maturità e di specifiche prove di ammissione organizzate dall'università stessa.

Coloro che non fossero ammessi ai corsi a frequenza e a distanza potranno comunque iscriversi a corsi analoghi presso altre università per cui permanessero posti disponibili. Egualmente essi potranno iscriversi, nello stesso ateneo, ai corsi espletati nella forma « autodidattica », se esistente, in quanto essa non è soggetta a limitazioni degli accessi. Alla luce di ciò che è previsto nell'articolo 38, è peraltro possibile che per certi tipi di corsi, in ragione del contenuto dell'insegnamento in essi impartito, non sia possibile introdurre la modalità dell'insegnamento autodidattico. Si pensi ai casi in cui una presenza in laboratorio, nelle corsie ospedaliere, eccetera, sia elemento essenziale dell'insegnamento. In tale caso i limiti alle iscrizioni degli studenti a questi corsi saranno più rigidi, restando privi di quell'elemento di elasticità e di adeguamento fra offerta e domanda di insegnamento superiore rappresentato dalla modalità « autodidattica ».

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

FORME E ORGANIZZAZIONE
DELL'AUTONOMIA UNIVERSITARIA

ART. 1.

(Ordinamento delle università).

1. Le università degli studi, in attuazione dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, si danno ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalla presente legge, e sulla base dei principi e criteri direttivi da essa fissati.

2. Le fonti dell'ordinamento autonomo delle università degli studi sono:

a) lo statuto;

b) i regolamenti.

3. Lo statuto e i regolamenti adottati dalle università degli studi secondo le forme e le modalità stabilite dalla presente legge sono a tutti gli effetti atti normativi.

4. Fino a quando gli atenei non adottano la nuova disciplina attuativa dei principi di cui alla presente legge, restano in vigore per quanto non direttamente disciplinato dalla presente legge, le norme vigenti di fonte statale.

5. Le università godono anche di autonomia finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge.

ART. 2.

(Statuto d'ateneo).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna università degli studi adotta il proprio statuto.

2. Lo statuto viene adottato dal consiglio di ateneo a maggioranza assoluta dei propri membri, fermo restando quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 4.

3. Lo statuto viene emanato con decreto del rettore e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

4. Ogni modificazione dello statuto viene adottata, emanata e pubblicata nelle stesse forme.

5. Lo statuto deve disciplinare, sulla base dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge:

a) le procedure circa l'esercizio della potestà normativa interna, sia nella forma dei regolamenti che nella forma delle modifiche statutarie;

b) gli organi dell'università degli studi e le loro competenze;

c) i corsi impartiti, le strutture didattiche e di ricerca attivate.

ART 3.

(Organi dell'università).

1. Gli organi centrali di governo delle università sono: il consiglio di ateneo, il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il senato degli studenti.

2. Le funzioni di controllo sono esercitate dal collegio dei revisori dei conti.

3. Sul piano operativo le università si articolano in: facoltà, organi indicati sotto la denominazione di strutture scientifiche, organi indicati sotto la denominazione di strutture didattiche, centri di servizi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 4.

(Consiglio d'ateneo).

1. Il consiglio di ateneo è composto da una rappresentanza proporzionale dei professori ordinari, associati e ricercatori

di ciascuna facoltà, secondo i criteri stabiliti nello statuto, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 6 e 7.

2. Il numero massimo dei componenti del consiglio d'ateneo è fissato nello statuto d'ateneo e, comunque, non può eccedere il numero di sessanta nel caso in cui i professori ordinari ed associati dell'ateneo siano inferiori a quattrocento, di novanta nel caso in cui detti professori siano inferiori a mille e, nel caso in cui eccedano tale numero, in numero non superiore a centocinquanta. La rappresentanza dei ricercatori non eccede il 20 per cento dei componenti il consiglio di ateneo, mentre la rappresentanza degli ordinari e degli associati è in numero paritetico.

3. Al consiglio di ateneo partecipa inoltre una rappresentanza degli studenti dell'ateneo e del personale non docente in una percentuale e con le modalità elettive previste dallo statuto, in misura comunque non superiore al venti per cento dei componenti dell'organo.

4. In prima attuazione, le disposizioni per l'elezione di detta rappresentanza sono fissate con decreto del rettore, sentito il senato accademico.

5. Il consiglio di ateneo, oltre ad adottare lo statuto:

a) adotta i regolamenti;

b) approva il piano di sviluppo dell'università di cui all'articolo 24;

c) può adottare direttive e raccomandazioni rivolte alle strutture organizzative della didattica ovvero della ricerca circa il loro funzionamento e le modalità del servizio reso agli utenti.

6. Ogni deliberazione del consiglio di ateneo su qualunque oggetto deve avere la maggioranza dei voti dei professori ordinari e straordinari nonchè quella dei professori associati presenti nella seduta.

7. La norma di cui al comma 6 costituisce principio applicabile a tutte le elezioni effettuate in ciascuna struttura collegiale delle università degli studi.

ART. 5.

(Organi centrali di governo).

1. Il governo scientifico e didattico delle università degli studi è esercitato dal senato accademico, composto dal rettore che lo presiede e dai presidenti di tutte le facoltà facenti parte dell'università degli studi.

2. La gestione finanziaria e contabile dell'università, compresa la adozione del bilancio, è di competenza del consiglio di amministrazione, presieduto dal rettore e composto da un numero massimo di quindici membri. Gli statuti delle università devono riservare almeno due terzi dei seggi del consiglio di amministrazione a membri eletti dalle componenti interne all'ateneo; essi possono attribuire il restante numero di seggi a esperti designati dai soggetti che contribuiscono in via ordinaria e per una quota significativa al finanziamento dell'università stessa.

3. Le risorse finanziarie ed edilizie, nonchè il personale non docente, nei limiti delle disponibilità di bilancio, vengono ripartiti fra gli organi in cui si articola sul piano operativo l'università, e in particolare fra le strutture scientifiche e didattiche, dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, sentite le richieste dei diversi organi.

4. Il rettore è eletto dal corpo accademico ai sensi della legislazione vigente.

5. Il senato degli studenti è composto da un minimo di nove membri eletti dagli studenti secondo le modalità fissate dallo statuto di ciascuna università. Esso è organo consultivo sulle questioni di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione che interessino gli studenti. Promuove attività culturali, sportive, ricreative e associative, valendosi dello sblocco dei fondi già destinati agli organismi rappresentativi universitari, e di una quota dei fondi dell'università deliberata annualmente dal consiglio di amministrazione. È garante delle libertà politiche e sindacali degli studenti.

ART. 6.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Il collegio dei revisori dei conti conserva la struttura e le funzioni di cui all'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.

2. Le università degli studi possono, con proprio regolamento, aggiungere altri membri a quelli ivi previsti, nonchè prevedere ulteriori funzioni di competenza del collegio.

ART. 7.

(Controllo della Corte dei conti).

1. Le università degli studi sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, secondo le norme contenute nella legge 21 marzo 1958, n. 259.

2. È soppresso ogni altro controllo sulle università degli studi e sugli atti emanati dagli organi delle università stesse.

ART. 8.

(Facoltà).

1. Gli organi responsabili della programmazione, della chiamata e della utilizzazione dei professori di ruolo e dei ricercatori sono le facoltà.

2. Esse assicurano in tal modo alle strutture scientifiche e didattiche, che in tutto o in parte vi afferiscono, la disponibilità del personale docente e ricercatore necessario per il loro funzionamento.

3. Tutti i professori di ruolo ed i ricercatori dell'ateneo sono inquadrati in una facoltà.

ART. 9.

(Formazione e organizzazione delle facoltà).

1. Le facoltà sono formate con riferimento ad aree comprendenti raggruppamenti disciplinari di cui sia riconoscibile l'affinità.

2. La composizione scientifica delle facoltà di ciascuna università degli studi, il loro numero e la loro organizzazione sono stabiliti dallo statuto. Lo statuto può prevedere forme di ristrutturazione progressiva delle facoltà stesse.

3. Organi di governo della facoltà sono il presidente e il consiglio. Membri del consiglio sono i professori di ruolo delle materie afferenti l'area disciplinare della stessa, nonchè una rappresentanza di ricercatori.

4. Resta fermo che le competenze relative alla programmazione, chiamata, utilizzazione dei professori di ruolo sono esercitate dal consiglio di facoltà in composizione ristretta ai soli professori di ruolo, ovvero, se si tratta di professori ordinari, ai soli professori ordinari.

5. In prima attuazione della presente legge e sino a quando si sono verificate le condizioni stabilite dagli statuti per l'entrata in funzione della facoltà nella nuova composizione, continuano a funzionare gli attuali consigli di facoltà.

6. Perchè possa essere costituita una facoltà occorre un numero minimo di otto professori di ruolo, di cui almeno la metà ordinari. Qualora tale numero minimo non sia ancora raggiunto, o venga successivamente a mancare, si procede all'integrazione dei comitati ordinatori, in caso di istituzione di nuove facoltà, o dei consigli, in caso di facoltà già costituite, in base ai principi della legislazione vigente.

7. Quando i professori di ruolo da inquadrarsi, in caso di facoltà di nuova istituzione, o già inquadrati in una facoltà costituita, superino il numero di trecento, lo statuto di ateneo può prevedere un frazionamento della facoltà stessa. I criteri per l'assegnazione dei professori di ruolo e dei ricercatori alle singole facoltà frazionate sono fissati dallo statuto.

ART. 10.

(Utilizzazione didattica dei professori di ruolo e dei ricercatori).

1. Il consiglio di facoltà programma gli impegni didattici dei professori di ruolo e dei ricercatori, determinandone ogni tre

anni, sulla base delle richieste delle singole strutture didattiche, le specifiche destinazioni.

2. Tali destinazioni debbono intendersi, con riferimento alla utilizzazione da parte delle singole strutture didattiche (corsi di laurea, di dottorato, di diploma di primo e terzo livello, servizi didattici integrativi) che alla facoltà, in tutto o in parte, afferiscano.

3. Nel programmare gli impegni didattici il consiglio di facoltà tiene conto del monte-ore annuale per attività didattiche cui i singoli professori di ruolo e ricercatori sono per legge tenuti, e può ripartire tali impegni anche fra più strutture didattiche.

4. Il consiglio di facoltà presenta triennialmente al senato accademico che lo trasmette, corredato del suo parere, al consiglio di ateneo, una relazione sull'andamento della programmazione degli impegni didattici dei professori di ruolo e ricercatori ad esso afferenti.

5. Relazioni triennali sull'andamento dell'attività didattica sono presentate con le medesime procedure dagli organi direttivi delle strutture didattiche. A seguito di esame di tali relazioni il senato accademico e il consiglio di ateneo possono indirizzare raccomandazioni agli organi responsabili ed eventualmente adottare delibere statutarie e regolamenti, atte a favorire la migliore efficienza dei servizi didattici nell'università.

ART. 11.

(Impegni didattici dei professori di ruolo).

1. Gli impegni didattici dei professori di ruolo consistono nello svolgimento di almeno un corso ufficiale di insegnamento, con una durata non inferiore alle sessanta ore annuali, nell'ambito dei corsi di laurea o di diploma attivati nell'ateneo. Possono concretizzarsi altresì nello svolgimento di un secondo corso di insegnamento, assegnato in via normale o per supplenza.

2. Possono consistere infine nello svolgimento delle attività didattiche integrati-

ve di cui all'articolo 37, sempre nell'ambito di corsi di laurea e di diploma, nonché nello svolgimento di altre attività didattiche nell'ambito dei corsi di dottorato e dei servizi didattici integrativi di cui all'articolo 35.

3. Degli impegni didattici entrano comunque a far parte, ai fini dell'ottemperamento degli obblighi annuali di servizio, le altre prestazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. L'intitolazione del corso di insegnamento viene concordata all'inizio di ogni triennio dal professore stesso con la struttura didattica cui il corso afferisce. Esso deve vertere, anche in considerazione della distribuzione degli studenti, su una delle materie comprese nel raggruppamento concorsuale per il quale il professore è risultato vincitore, ovvero su altra materia da lui espressamente richiesta, e approvata dalla struttura didattica stessa. In quest'ultimo caso occorre inizialmente il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale.

5. Ogni professore di ruolo ha comunque diritto a svolgere, ove lo ritenga necessario, un corso ufficiale di insegnamento o un'attività didattica integrativa su materia e argomento di sua scelta nell'ambito di quelli compresi nel raggruppamento concorsuale.

6. I professori di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge possono optare fra il regime della titolarità finora vigente e quello stabilito nel presente articolo.

ART. 12.

(Programmazione di nuovi posti di professore di ruolo e di ricercatore).

1. Le richieste relative all'attribuzione di nuovi posti di professore di ruolo e di ricercatore sono deliberate dal consiglio di facoltà, sulla base delle esigenze indicate dalle strutture didattiche e scientifiche ad esso parzialmente o esclusivamente afferenti.

2. Il senato accademico, sentito per gli aspetti finanziari il consiglio di amministrazione, propone al consiglio d'ateneo un piano contenente le linee generali di sviluppo dell'università.

3. Le richieste di nuovi posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui al comma precedente sono coordinate dal senato accademico sulla base dei criteri indicati nel piano di sviluppo dell'università.

ART. 13.

(Strutture scientifiche).

1. Le strutture organizzative della ricerca scientifica, cui i professori di ruolo e i ricercatori sulla base delle proprie opzioni afferiscono, sono i dipartimenti e i centri interdipartimentali che conservano l'autonomia amministrativa e finanziaria prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Ad essi è preposto per l'esercizio di tutte le funzioni amministrative e scientifiche di cui alla legislazione vigente, oltre al direttore, un organo collegiale rappresentativo dei professori di ruolo e dei ricercatori afferenti alla struttura stessa, la cui composizione è disciplinata con regolamento d'ateneo ma che, in ogni caso, non può essere composto da un numero di membri superiore a dieci, ivi compresi il segretario amministrativo che partecipa con voto consultivo.

3. La rappresentanza dei professori ordinari e dei professori associati deve comunque essere paritaria, e costituire la maggioranza dell'organo stesso.

4. L'assemblea dei docenti e dei ricercatori afferenti alla struttura organizzativa elegge il direttore e i membri dell'organo rappresentativo e approva il bilancio della struttura.

5. Gli attuali istituti, qualora non abbiano già deliberato il proprio scioglimento, si intendono sciolti decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 14.

(Strutture didattiche).

1. Le strutture didattiche dell'università sono quelle preposte all'esercizio delle funzioni didattiche previste dallo Statuto: corsi di laurea, di dottorato, di diploma di primo e terzo livello, servizi didattici integrativi.

2. Alle strutture didattiche presiede nella fase istitutiva un comitato ordinatore composto da membri designati dal consiglio o dai consigli di facoltà cui esse in tutto, o in parte, afferiscono.

3. Una volta definito da parte di tale comitato il relativo curriculum, il corso è attivato attingendo nell'ambito delle facoltà interessate i docenti necessari allo svolgimento degli insegnamenti ivi previsti, nonché i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento necessari per attività didattiche integrative.

4. Il comitato ordinatore è, conseguentemente sostituito dal consiglio di corso di laurea o di diploma e da un'assemblea. Il consiglio può essere formato secondo le disposizioni statutarie per designazione da parte del consiglio o dei consigli di facoltà cui la struttura didattica afferisce oppure per elezione da parte dell'assemblea, composta da tutti i professori di ruolo destinati agli insegnamenti previsti dai relativi curricula.

5. È comunque assicurata in detto consiglio e nell'assemblea una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento, nonché degli studenti iscritti eletti dalle proprie componenti. Le quote da attribuire a tali componenti e le modalità di elezione e di partecipazione sono stabilite dallo statuto o dai regolamenti di ateneo.

6. Le deliberazioni relative ai piani di studio ufficiali devono essere approvate dall'assemblea della relativa struttura didattica, su proposta dei consigli di cui al comma 4.

7. Le strutture didattiche preposte a corsi di diploma di primo e terzo livello possono conservare o assumere la deno-

minazione di scuole, disporre di autonomia amministrativa e finanziaria e includere nei loro comitati ordinatori e di gestione rappresentanti di imprese e amministrazioni interessate al loro finanziamento o contribuenti al loro finanziamento. Esse possono anche assumere, qualora previsto dagli statuti, forma giuridica consortile.

8. Qualora nei piani quadriennali di cui all'articolo 24 o negli stessi piani di sviluppo universitario sia stabilito un numero massimo di studenti per singolo corso, e tale numero risulti di fatto superato, vengono attivati, non appena vi siano le necessarie disponibilità di personale e di attrezzature, due corsi di laurea e di diploma aventi lo stesso titolo, provvedendo nelle forme previste dallo statuto ad un'equilibrata ripartizione degli studenti fra i corsi stessi.

ART. 15.

(Incarichi accademici).

1. Le funzioni di rettore, membro del senato accademico e del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento sono retribuite.

2. I livelli e i criteri di tali retribuzioni sono previste dallo statuto d'ateneo.

3. I docenti chiamati a ricoprire gli incarichi di cui al comma 1 possono essere esonerati, anche in forma parziale, dai loro compiti didattici. Detto esonero è previsto, su domanda degli interessati, anche per i componenti del Consiglio universitario nazionale (CUN) e della commissione centrale per la programmazione universitaria di cui all'articolo 23.

4. Le spese per l'acquisizione di libri e altro materiale scientifico da parte dei docenti sono deducibili dalla denuncia del reddito imponibile nella misura massima del trenta per cento del reddito stesso.

ART. 16.

(Personale dell'università).

1. Tutto il personale che presta servizio presso l'ateneo è dipendente, sia sotto il

profilo del rapporto di ufficio che del rapporto di servizio, dell'ateneo medesimo, salvo il disposto del comma 2.

2. I professori di ruolo, sia di prima che di seconda fascia, conservano temporaneamente l'attuale condizione di dipendenti dello Stato. La spesa relativa ai professori di ruolo resta pertanto iscritta nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione e non è compresa nei fondi di cui all'articolo 24. La distribuzione dei posti di professore di ruolo presso le diverse sedi universitarie resta disciplinata, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, dalla normativa vigente.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge contenente la normativa necessaria ad informare compiutamente i rapporti di impiego dei professori di ruolo ai principi di autonomia e decentramento cui si ispira la presente legge.

ART. 17.

(Personale amministrativo a contratto).

1. Ove ricorrano situazioni di temporanea necessità o si richiedano speciali competenze, il consiglio di amministrazione può assumere personale amministrativo a tutti i livelli, compreso quello di segretario generale, con contratti di diritto privato. Tali contratti non possono avere durata superiore a quattro anni e non sono rinnovabili.

ART. 18.

(Contratti e convenzioni con terzi).

1. I contratti e le convenzioni con enti pubblici e soggetti privati stipulati dalle università con oggetto l'erogazione di servizi organizzativi e didattici ovvero attività di ricerca e consulenza, ivi comprese le prestazioni di natura professio-

nale, sono disciplinati, per quanto attiene all'individuazione delle strutture cui affidare l'esecuzione dei contratti e convenzioni stessi, nonché la ripartizione dei proventi, da un regolamento d'ateneo adottato ai sensi dell'articolo 4.

2. Devono comunque essere versate in un fondo centrale dell'ateneo somme non inferiori al 30 per cento dell'importo globale derivante dalle singole prestazioni di cui al comma 1.

ART. 19.

(Collaborazione con organismi esterni).

1. Gli statuti d'ateneo prevedono varie forme di collaborazione con organismi pubblici e privati operanti nelle aree territoriali di appartenenza o comunque interessati ai servizi dell'ateneo.

2. Fra le forme di collaborazione a carico degli organismi esterni vi sono:

a) corsi di tirocinio per studenti iscritti all'ultimo anno di corso o per neo-laureati;

b) *stages* di studio-lavoro per studenti iscritti ai corsi di diploma di primo livello e ai corsi di laurea;

c) borse di studio o premi di ricerca per studenti, finalizzati a ricerche e approfondimenti specifici.

3. Gli atenei possono prevedere l'istituzione di commissioni miste con funzioni propositive o di verifica dei risultati, nonché l'effettuazione di conferenze periodiche e audizioni sulle collaborazioni messe in atto.

4. Commissioni di coordinamento interuniversitario possono essere costituite, d'iniziativa delle singole università o della regione, a livello regionale per coordinare l'azione delle università presenti nello stesso territorio regionale e gli interventi di sostegno della regione stessa e degli enti locali.

5. Di tali commissioni entrano a far parte rappresentanti delle singole università, della regione e degli enti locali più importanti.

ART. 20.

(Partecipazione a consorzi e società).

1. L'università può, nei limiti e secondo le procedure previste dal proprio statuto, entrare a far parte di consorzi di diritto privato e società operanti in materie attinenti ai propri compiti istituzionali: ricerca e sviluppo, formazione professionale post-secondaria, corsi di diploma di primo e di terzo livello, servizi didattici integrativi, educazione a distanza, servizi tecnici qualificati, edilizia universitaria.

2. Di tali consorzi e società possono far parte altre università e altri enti pubblici e privati.

ART. 21.

(Tasse universitarie).

1. Le tasse di iscrizione ai corsi universitari finalizzati al conseguimento di titoli riconosciuti sul piano nazionale possono essere variate dai singoli atenei, con le procedure previste dai rispettivi statuti, entro limiti minimi e massimi fissati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze.

2. Le tasse di iscrizione a corsi privi di valore legale e organizzati autonomamente dagli atenei sono invece determinate liberamente.

3. Gli atenei possono fissare autonomamente contribuzioni alle spese di funzionamento delle proprie attrezzature a carico degli studenti che usufruiscono a fini didattici, ovvero a fini di ricerca, delle attrezzature stesse.

CAPO II.

PROGRAMMAZIONE UNIVERSITARIA
NAZIONALE.

ART. 22.

(Consiglio universitario nazionale).

1. Il consiglio universitario nazionale è l'organo esponentiale dell'autonomia universitaria presso l'amministrazione centrale dello Stato.

2. Esso è così composto:

a) dal Ministro della pubblica istruzione o da un sottosegretario delegato che lo presiede;

b) da ventiquattro docenti eletti dai professori ordinari e associati delle diverse aree disciplinari nel loro seno;

c) da tre professori ordinari eletti da tutti i professori ordinari, in rappresentanza della categoria;

d) da tre professori associati, eletti da tutti i professori associati, in rappresentanza della categoria;

e) da tre ricercatori eletti da tutti i ricercatori, in rappresentanza della categoria;

f) da tre studenti eletti dai rappresentanti degli studenti membri dei consigli di amministrazione degli atenei;

g) dal direttore generale dell'istruzione universitaria;

h) da 9 rettori di ateneo, dei quali tre eletti dai rettori delle università degli studi che hanno sede nelle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli; tre da quelli delle università degli studi che hanno sede nelle regioni Toscana, Emilia, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo; tre da quelli delle università degli studi che hanno sede nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

3. Il vicepresidente è eletto tra i professori ordinari di cui alla lettera *b*) del comma 2.

4. Il consiglio universitario nazionale, oltre alle competenze previste dalla legislazione vigente e non derogate dalla presente legge:

a) partecipa alla formulazione del piano quadriennale di cui all'articolo 24;

b) istruisce e vaglia le richieste pervenute dagli atenei di nuovi posti di professore di ruolo, tenendo conto delle priorità e dei criteri individuati nel piano quadriennale di cui all'articolo 24.

ART. 23.

*(Commissione centrale
per la programmazione universitaria).*

1. Presso il Ministero della pubblica istruzione è istituita la commissione centrale per la programmazione universitaria.

2. La commissione è presieduta dal Ministro della pubblica istruzione ed è composta da sedici esperti di alta qualificazione nel settore scientifico e dell'istruzione superiore, in quello industriale e professionale, rappresentativi di competenze scientifiche differenziate e particolarmente competenti nelle tecniche e nei processi della programmazione, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

3. La commissione è nominata per sei anni e non è rinnovabile negli stessi componenti.

4. La commissione redige lo schema di piano di sviluppo delle università di cui al successivo articolo 24, con possibilità di accedere a tutte le informazioni programmatiche degli enti pubblici, avendo acquisito un preventivo parere del consiglio universitario nazionale.

5. La commissione adotta annualmente un piano di riporto di fondi destinati alle

università degli studi. Questa distribuzione assorbe integralmente ogni altra erogazione da parte dello Stato a favore delle università prevista dall'attuale ordinamento.

6. A supporto dei lavori di tale commissione e del consiglio universitario nazionale, nonché dell'esercizio delle proprie funzioni di decisione politica, il Ministro della pubblica istruzione provvede all'istituzione di un osservatorio permanente sull'andamento e sulla produttività del sistema universitario.

7. Le ricerche e le rilevazioni necessarie a tal fine possono essere affidate su commessa ad enti pubblici e privati competenti in materia.

ART. 24.

(Piano quadriennale di sviluppo della università).

1. Ogni quadriennio la commissione di cui all'articolo 23 presenta al Ministro della pubblica istruzione, e questi, sentito il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, propone al Consiglio dei ministri, un piano di sviluppo delle università nel quale sono indicati i criteri oggettivi per la ripartizione delle risorse finanziarie edilizie, scientifiche e didattiche, nonché per la ripartizione dei posti di ruolo di professore ordinario e associato. Il piano può prevedere nuovi mezzi di autofinanziamento da parte delle università ed individuare eventuali settori e sedi da incentivare con finanziamento diretto statale o attraverso opportunità di accesso ad altri finanziamenti pubblici o privati.

2. Il Consiglio dei ministri delibera sul piano di sviluppo dopo aver acquisito su di esso il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato.

3. L'istituzione di nuove facoltà o corso di laurea coerenti con le previsioni del piano di sviluppo deliberato dal Consiglio dei ministri, può essere disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

ART. 25.

(Orientamento programmatico delle iscrizioni).

1. Nell'ambito dei piani quadriennali di cui all'articolo 24 sono indicati i criteri di incentivazione delle iscrizioni ai corsi universitari nei settori di maggiore utilità per lo sviluppo economico nazionale, nonché alle sedi ove esistano capacità recettive scarsamente utilizzate.

2. Tali incentivazioni, realizzate attraverso gli interventi regionali per il diritto allo studio, sono coordinate con gli altri interventi a favore dei settori di insegnamento e di ricerca prioritari e per il riequilibrio fra le sedi universitarie direttamente disposti dal piano quadriennale.

CAPO III.

ORDINAMENTO DELLA FUNZIONE
FORMATIVA DELL'UNIVERSITÀ

ART. 26.

(Servizi didattici dell'università).

1. Le università provvedono all'esercizio delle seguenti funzioni formative:

- a) corsi di diploma di primo livello;
- b) corsi di laurea;
- c) corsi di diploma di terzo livello;
- d) corsi di dottorato;
- e) servizi didattici integrativi.

ART. 27.

(Disciplina nazionale dei servizi didattici).

1. Una tipologia nazionale delle lauree e dei diplomi di primo e di terzo livello riconosciuti sul piano nazionale e aventi perciò valore legale, è fissata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante decreto del Pre-

sidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

2. Ai fini della formulazione della sua proposta il Ministro della pubblica istruzione raccoglie avvisi e richieste delle singole università, e si avvale del parere del consiglio universitario nazionale e della commissione per la programmazione di cui all'articolo 23.

3. Con le medesime procedure la tipologia di cui al comma 1 può essere successivamente integrata e modificata in occasione dell'elaborazione dei piani quadriennali di sviluppo universitario.

4. L'introduzione di nuove lauree e diplomi richiesti da singole università può essere deliberata in qualsiasi momento. In tal caso si adotta la procedura prevista nei primi due commi del presente articolo, ma si prescinde dalla consultazione delle altre università.

5. Nel medesimo decreto che approva la tipologia di cui al comma 1 sono indicati:

a) gli obiettivi formativi che si prefiggono i singoli corsi di laurea e di diploma, e i gruppi di discipline fondamentali;

b) i requisiti minimi per quanto attiene alla durata dei corsi, al numero complessivo di crediti da conseguirsi ai sensi dell'articolo 39, al numero di crediti da conseguirsi specificamente nei gruppi di discipline fondamentali;

c) gli effetti legali connessi al conseguimento dei relativi titoli di studio in particolare per quanto riguarda l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni e l'iscrizione agli albi professionali.

6. Le indicazioni di cui alla lettera c) del comma 5 sono concordate con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti gli ordini professionali interessati.

ART. 28.

(Abilitazioni e albi professionali).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo

è delegato ad emanare, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, norme aventi forza di legge in materia di ordinamento degli albi professionali e degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.

2. Tali norme si atterranno ai seguenti principi direttivi:

a) l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni dovrà essere sostenuto, di regola, a distanza di non meno di un anno dal conseguimento della laurea o del diploma avente valore legale;

b) le commissioni di esame dovranno essere composte per il cinquanta per cento da professori universitari scelti dal consiglio universitario nazionale, e per il restante cinquanta per cento da esperti designati dagli organi direttivi nazionali degli ordini professionali, di cui almeno la metà non appartenenti agli organici universitari;

c) avendo l'esame carattere nazionale, la composizione delle commissioni dovrà prevedere la presenza di almeno una metà di commissari provenienti da regioni diverse da quella ove esso si svolge;

d) l'esame dovrà consistere in prove scritte, ed eventualmente scrittografiche, orali, ed eventualmente pratiche, volte ad accertare nei candidati la presenza della preparazione culturale e tecnica necessaria per l'esercizio delle professioni;

e) la tipologia degli albi professionali è ridefinita e periodicamente aggiornata, di concerto tra il Ministero di grazia e giustizia, della pubblica istruzione e del lavoro, onde tener conto dei mutamenti intervenuti nella struttura delle professioni e dei processi di differenziazione delle figure professionali; ad ogni laurea o diploma avente valore legale corrisponde almeno un albo professionale, cui, previo conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni, viene autorizzata l'iscrizione.

ART. 29.

(Titolo di studio senza valore legale).

1. Le università sono libere di istituire, in via del tutto autonoma, corsi di laurea e di diploma di primo e di terzo livello, privi di rilevanza formale ai fini degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei concorsi pubblici.

ART. 30.

(Istruzione post-secondaria).

1. L'università può prestare la propria collaborazione con strutture formative extra-universitarie dipendenti dalle regioni, dal Ministero della pubblica istruzione e dalle imprese, per l'organizzazione di corsi post-secondari diretti alla formazione professionale di quadri intermedi.

2. Tale collaborazione è disciplinata nelle forme e nei contenuti dagli statuti, che possono prevedere fra l'altro il comando a tempo parziale di docenti, l'uso delle attrezzature universitarie per specifiche attività didattiche, la formazione di appositi consorzi.

ART. 31.

(Corsi di diploma di primo livello).

1. Per rispondere ai fabbisogni di quadri intermedi che richiedano una formazione specialistica particolarmente qualificata, l'università prevede nei propri statuti l'istituzione di propri corsi di durata biennale o triennale che si concludono in caso di esito positivo, con il rilascio di un diploma universitario di primo livello.

2. I curricoli del primo anno di tali corsi possono essere comuni a quelli del primo anno di altri corsi di diploma o di corsi di laurea ad essi affini. In tal caso lo studente che abbia acquisito i crediti previsti per il primo anno ha facoltà di iscriversi al secondo anno di ognuno degli

altri corsi, fermi restando i limiti di cui all'articolo 45.

3. I crediti acquisiti per il conseguimento del diploma universitario di primo livello sono omologati a quelli necessari per il conseguimento di una laurea ad esso affine in relazione al grado di omogeneità dei relativi curricula e, comunque, in misura tale da accorciare di non meno di uno e non più di due anni la durata degli studi previsti per il conseguimento della laurea stessa.

4. Le università promuovono la collaborazione all'organizzazione dei corsi di diploma di primo livello di imprese industriali e di servizi, nonché di pubbliche amministrazioni ad essi interessate.

5. Forme e contenuti di tale collaborazione sono disciplinati dagli statuti delle università.

6. Spetta altresì agli statuti delle università determinare le strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni didattiche ad essi relative, che qualora abbiano autonomia amministrativa e finanziaria sono denominate scuole a fini speciali.

7. Negli organi di gestione delle scuole a fini speciali può essere prevista la partecipazione di rappresentanti delle imprese e amministrazioni che collaborano in varia forma allo sviluppo delle loro attività.

8. L'ordinamento didattico dei corsi di diploma di primo livello è definito dagli statuti e dai regolamenti dell'università nel rispetto, limitatamente ai diplomi aventi valore legale, delle determinazioni nazionali di cui all'articolo 27.

ART. 32.

(Corsi di laurea).

1. Nello statuto di ogni università sono indicati i corsi di laurea da essa attivati.

2. L'ordinamento didattico dei singoli corsi di laurea, è definito dagli statuti e dai regolamenti dell'università, nel rispetto, per quanto riguarda le lauree aventi valore legale, delle determinazioni nazionali di cui all'articolo 27.

ART. 33.

(Corsi di diploma di terzo livello).

1. Le università prevedono nei loro statuti l'istituzione di corsi post-laurea denominati corsi di specializzazione e corsi di perfezionamento.

2. I corsi di specializzazione hanno durata non inferiore ai tre anni e i corsi di perfezionamento non superiore a due.

3. Gli uni e gli altri si concludono, in caso di esito positivo, con il rilascio di un diploma universitario di terzo livello.

4. Per la collaborazione di imprese e amministrazioni allo svolgimento di questi corsi, per la loro organizzazione e per il loro ordinamento didattico si applicano le norme relative ai corsi di diploma di primo livello, di cui all'articolo 31.

5. Restano in vigore, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

ART. 34.

(Corsi di dottorato di ricerca).

1. I corsi di dottorato provvedono alla formazione dei quadri dell'intero sistema della ricerca scientifica e tecnologica nazionale.

2. Le università promuovono la collaborazione all'organizzazione dei corsi di dottorato di enti di ricerca, imprese industriali e di servizi, amministrazioni pubbliche ad essi interessati. Forme e contenuti di tale collaborazione sono disciplinati dagli statuti delle università.

3. Spetta altresì agli statuti delle università determinare le strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni didattiche ad essi relative.

4. Il Governo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è delegato ad emanare norme aventi forza di legge per rivedere le attuali norme in

materia di determinazione, di programmazione e di finanziamento dei dottorati al fine di coordinarla alle norme previste dal presente articolo ed ai principi di autonomia e decentramento cui è ispirata la presente legge.

ART. 35.

(Servizi didattici integrativi).

1. Gli statuti delle università possono prevedere, oltre ai corsi di cui ai precedenti articoli:

a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ad altri concorsi pubblici;

b) corsi di educazione degli adulti e attività culturali e formative extra-murali;

c) corsi di aggiornamento professionale.

2. Le università promuovono la collaborazione all'organizzazione di tali servizi di ordini e associazioni professionali, imprese, sindacati, amministrazioni pubbliche interessate. Forme e contenuti della collaborazione, che può dar luogo anche alla costituzione di consorzi, sono definiti dagli statuti delle università.

3. Il finanziamento dei servizi didattici integrativi di cui al presente articolo può essere anche assunto dai soggetti indicati al comma 2. In tal caso il servizio didattico integrativo è sottoposto alle norme sui contratti o convenzioni in conto terzi.

4. I corsi di cui al presente articolo sono privi di valore legale.

ART. 36.

(Insegnamenti e piani di studio).

1. Le discipline di insegnamento utili ai fini del conseguimento delle lauree e dei diplomi di primo e di terzo livello sono determinate nelle forme previste

dallo statuto di ogni università e organizzate, anche con l'individuazione delle propedeuticità e di eventuali sbarramenti, in piani di studio ufficiali, eventualmente articolati per indirizzi, che vengono approvati e modificati con le procedure di cui all'articolo 14.

2. Potranno essere previste ai fini delle determinazioni di cui al comma 1, consultazioni di organizzazioni produttive, amministrative e professionali specificamente interessate.

3. Eventuali variazioni individuali dei piani di studio ufficiali, proposte dagli studenti, possono essere approvate dai consigli di corso di laurea o di diploma di cui all'articolo 14, sempre che abbiano per oggetto insegnamenti impartiti nell'università giudicati equipollenti ai fini della specifica laurea o diploma.

4. Si applicano in ogni caso le regole stabilite dalla disciplina nazionale dei servizi didattici ai sensi dell'articolo 27.

ART. 37.

(Coordinamento dell'offerta didattica).

1. L'offerta didattica relativa a ciascun corso di laurea e di diploma è coordinata annualmente dalla relativa struttura didattica, secondo modalità determinate dallo statuto, nei limiti delle destinazioni di professori di ruolo e ricercatori, definite dai consigli delle facoltà di appartenenza ai sensi dell'articolo 9.

2. I corsi di insegnamento ufficiali sono svolti dai professori di ruolo e hanno durata trimestrale, semestrale o annuale, con un orario che è in ogni caso non inferiore alle sessanta ore di lezione, o altra prestazione didattica equivalente nelle modalità di istruzione a distanza.

3. Ai corsi di insegnamento ufficiali possono affiancarsi, per decisione assunta nell'ambito del coordinamento di cui al comma 1, attività didattiche integrative — cicli di lezioni su argomenti più specialistici, seminari, ricerche, attività di laboratorio, ecc. — svolte dallo stesso professore di ruolo responsabile del corso uffi-

ciale, o affidate ad altro professore di ruolo o a contratto, o ad un ricercatore. Il raccordo fra tali attività didattiche integrative e il corso o i corsi di insegnamento ufficiale di cui rappresentano uno sviluppo è effettuato dal professore, o dai professori, responsabili di questi ultimi.

4. I corsi di insegnamento ufficiali possono essere prolungati su più anni ed in tal caso sono programmati a livelli crescenti di approfondimento teorico e metodologico.

ART. 38.

(Modalità di studio).

1. Sono previste per i corsi di laurea e di diploma, e regolamentate negli statuti delle singole università, tre distinte modalità di studio: con frequenza, a distanza, autodidattiche.

2. All'atto dell'iscrizione lo studente precisa la modalità di studio prescelta. La sua scelta è reversibile ogni anno all'atto dell'iscrizione.

3. Il regolamento didattico dell'università determina in modo specifico per le singole modalità di studio, e distintamente per i diversi corsi di laurea e di diploma, i diritti e i doveri degli studenti, integrando le disposizioni di cui al presente articolo.

4. Gli studenti iscritti per la modalità di studio a frequenza sono tenuti a seguire i corsi di insegnamento ufficiali compresi nei propri piani di studio e le attività integrative prescelte. Al fine di rendere possibile la frequenza agli studenti privi di mezzi le leggi regionali per il diritto allo studio prevedono interventi adeguati, secondo una tipologia che è fissata dalla legge-cornice per il diritto allo studio universitario.

5. Gli studenti iscritti per la modalità di studio a distanza sono tenuti unicamente a frequentare periodici cicli di consolidamento e di valutazione organizzati presso la sede dell'università o presso sue sedi decentrate. L'università fornisce loro un insegnamento per corrispondenza e mediante tecnologie di comunicazione

audiovisive ed informatiche. Tali servizi possono essere forniti avvalendosi della collaborazione tecnica di strutture specializzate esterne all'università, mediante apposite convenzioni o costituzione di consorzi.

6. L'istituzione presso le singole università, o anche gruppi di università consorziate, di modalità di studio a distanza è incoraggiata in sede di programmazione quadriennale ed è compresa fra i criteri di priorità nella ripartizione dei finanziamenti statali.

7. Gli studenti iscritti per la modalità di studio autodidattica non hanno alcun obbligo di frequenza, mentre possono fruire di consigli e orientamenti da parte dei docenti.

8. In sede di disciplina nazionale dei servizi didattici, ovvero per decisione autonoma delle singole università, può essere stabilito che determinati corsi di laurea o di diploma, in ragione della loro particolare natura, non possano essere organizzati con modalità di studio autodidattiche.

9. I certificati di laurea e di diploma fanno menzione delle modalità di studio prescelte dallo studente.

ART. 39.

(Crediti).

1. Ad ogni corso di insegnamento ufficiale o attività didattica integrativa di cui all'articolo 37 è attribuito in sede di coordinamento dell'offerta didattica un punteggio espresso in termini di crediti, essendo il singolo credito corrispondente a venti ore di lezioni, o prestazione didattica equivalente.

2. I crediti assegnati ai sensi del comma 1 si intendono acquisiti dallo studente qualora il suo livello di apprendimento relativo ai singoli corsi ufficiali o attività didattiche integrative, sia risultato in sede di valutazione sufficiente.

3. I piani di studio, nei limiti della disciplina nazionale dei servizi didattici di cui all'articolo 27, fissano il numero di

crediti complessivamente richiesto per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma, nonché il numero di crediti da acquisire nei gruppi di discipline indicati come fondamentali per la laurea o per un suo specifico indirizzo, o per il diploma.

ART. 40.

(Studenti-lavoratori e lavoratori-studenti).

1. Onde favorire la partecipazione di studenti-lavoratori e lavoratori-studenti ai corsi di laurea e di diploma con le modalità di studio a frequenza, le università prestano servizi didattici in orario pomeridiano o serale.

2. Allo stesso scopo, e come struttura di sostegno per la modalità di studio a distanza, è incoraggiata in sede di programmazione quadriennale l'istituzione di sedi decentrate di servizio didattico, situate in località diverse da quelle ove ha sede l'università.

ART. 41.

(Modalità di valutazione).

1. Nelle modalità di studio a frequenza la valutazione avviene lungo la durata dei singoli corsi di insegnamento e attività didattiche integrative, ricorrendo alle forme di verifica più appropriate alla natura del singolo corso o attività, ivi comprese periodiche esercitazioni scritte, scrittografiche, orali o pratiche.

2. Nelle modalità di studio a distanza la valutazione è effettuata lungo i cicli di consolidamento di cui all'articolo 38, anche mediante le esercitazioni di cui al comma 1.

3. Nelle modalità di studio autodidattiche la valutazione si effettua invece mediante esami scritti, scrittografici, orali o pratici, effettuati su specifici programmi indicati dai docenti responsabili dei corsi di insegnamento ufficiali e delle attività didattiche integrative. Lo studente è tenuto in questo caso a sostenere una di-

stinta prova di esame per ogni credito che intenda acquisire.

4. Il regolamento didattico dell'università precisa le caratteristiche degli esami conclusivi dei singoli corsi di laurea e di diploma.

ART. 42.

(Studenti fuori corso).

1. La durata dei corsi di laurea e di diploma fissata in sede di disciplina nazionale dei servizi didattici è da intendersi come durata minima. Per le modalità di studio a frequenza e a distanza, tuttavia, lo studente ha diritto a rinnovare annualmente l'iscrizione in qualità di fuori corso solo per un periodo non superiore alla metà della durata minima del corso stesso. Per la modalità di studio autodidattica tale limite è elevato al doppio di anni previsti per la durata minima del corso.

ART. 43.

(Congruenza fra diplomi della scuola secondaria e corsi universitari).

1. Per l'iscrizione al primo anno di un corso universitario di laurea o di diploma di primo livello è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore ad esso congruente.

2. Una tabella di congruenza è emanata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previa consultazione del Consiglio universitario nazionale. Con la medesima procedura la tabella può essere successivamente aggiornata.

3. In caso di non congruenza l'iscrizione è subordinata al superamento di alcuni esami integrativi stabiliti dalle singole università nell'ambito dei piani di studio di cui all'articolo 36.

4. Le università possono organizzare appositi corsi per la preparazione a tali esami integrativi.

ART. 44.

(Preorientamento).

1. Ogni ateneo ha l'obbligo di promuovere di concerto con il provveditorato agli studi, con la regione, con le organizzazioni principali di categoria, con aziende pubbliche e private e con eventuali altri atenei presenti in sede regionale, attività di orientamento agli studi universitari negli ultimi due anni della scuola secondaria superiore.

2. Tali attività si concretizzano attraverso seminari, corsi, diffusione di pubblicazioni e materiali audiovisivi che prospettino la situazione universitaria con i relativi corsi di primo livello e di laurea e la prevedibile domanda da parte del mercato di figure e competenze professionali.

ART. 45.

(Regolazione degli accessi).

1. Le università, in relazione alle loro possibilità recettive calcolate sulla base di *standards* di posti-studente determinati in sede di disciplina nazionale dei servizi didattici distintamente per i vari corsi di laurea e di diploma, fissano un limite massimo all'accettazione delle domande di iscrizione per le modalità di studio a frequenza e a distanza.

2. L'università determina nel suo regolamento didattico i criteri da adottare per graduare le domande ai fini della loro accettazione.

3. Detto regolamento deve tener conto prioritariamente dei risultati conseguiti dagli aspiranti all'iscrizione negli esami di maturità e in apposite prove organizzate dall'università stessa, nonché della loro residenza nella zona di utenza indicata per ogni università dalla commissione di programmazione di cui all'articolo 23.

4. Resta salvo in ogni caso il diritto degli aspiranti non ammessi di iscriversi presso la stessa università per la moda-

lità di studio autodidattica, che non è sottoposta ad alcuna limitazione degli accessi.

5. Resta salvo altresì il diritto di costoro ad iscriversi per le modalità di studio a frequenza o a distanza presso altra università ove esistano posti disponibili. A tal fine vengono riaperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione e sono fornite dal Ministero della pubblica istruzione le necessarie informazioni sulle disponibilità di posti-studente presso altre università.

6. L'impossibilità di integrale accoglimento delle domande di iscrizione per le modalità di studio a frequenza o a distanza da parte di un'università è considerata, nell'ambito dei piani quadriennali di cui all'articolo 24, fra i criteri concorrenti alla definizione delle priorità per l'allocazione di professori di ruolo e la ripartizione dei finanziamenti.

7. In casi particolari, ove il numero delle domande di iscrizione ai corsi secondo la modalità autodidattica ecceda le potenzialità massime di recezione delle strutture materiali e di assistenza minima da parte del corpo docente, le università possono stabilire il numero massimo di studenti anche per questa modalità dei singoli corsi.

8. Tale delibera è assunta, su proposta dei consigli di corso di laurea o di diploma, secondo le forme previste per l'approvazione dello statuto e del regolamento di ateneo.